



COMUNE DI SAMBUCO

Via Umberto I n° 46 – 12010 SAMBUCO – Tel. e fax 0171.96633 – e.mail: info@comune.sambuco.cn.it
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA CAMPER

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 43 del 14/05/2018)

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata camper, sita in SAMBUCO (CN) , località Area Verde, sulla SP. 144 e disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere i residui organici e le acque luride e chiare, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

Articolo 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi:

- Legge 17/5/1983 n° 217 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Piemonte 31/8/1979 n°54 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30/4/1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495 e successive modifiche e integrazioni.
- T.U. 267/2000;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan così come definite dall'art. 54 lettera m) del D.Lgs.282/1992 . Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente allontanati.

L'area camper verrà dotata di telecamera di sorveglianza costantemente collegata con il comando della Polizia Locale di Sambuco e/o con le altre forze dell'ordine.

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 8 (otto) autocaravan contemporaneamente.

Articolo 5

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento, la violazione di questo disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper

Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita.

E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.

Articolo 7

E' permesso applicare all'apposita presa della fontana pubblica tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette siano applicate per il tempo strettamente necessario. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari. Il rubinetto della fontana deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di approvvigionamento idrico.

Articolo 8

All'interno dell'area è assolutamente vietato, da parte del personale non autorizzato, : lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate, il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale.

E' altresì vietata: la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale , l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento il quale dovrà essere effettuato con le modalità e in base alle tariffe annue stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale.

La tariffa , da pubblicizzare all'ingresso dell'area, viene stabilita, per l'anno in corso, in Euro 8.00/24h ed è comprensiva di energia elettrica, carico e scarico. Ogni stallone di parcheggio dispone di allacciamento elettrico mediante apposite colonnine multiple.

La tariffa dovrà essere corrisposta, entro 12 ore dal posizionamento del camper sulla piazzola, presso gli uffici comunali nell'orario di apertura degli stessi e/o presso pubblici esercizi operanti sul territorio aderenti al servizio.

Coloro che usufruiscono dell'area camper potranno segnalare il loro arrivo anche mediante e-mail all'indirizzo info@comune.sambuco.cn.it.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta (o altro) attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Articolo 10

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art . 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Le operazioni di scarico delle acque grigie/nere e l'approvvigionamento di acqua potabile dovranno essere effettuate , utilizzando l'apposita piattaforma, esclusivamente fra le ore 7.00 e le ore 22.

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art 10 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi statali, regionali od ad altri Regolamenti comunali.

Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero del pagamento di una somma da un minimo di Euro 50.00 ad un massimo di Euro 500.00 ai sensi della Legge 689/81 art. 10 pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Sambuco oppure tramite Conto Corrente Postale 15868128 intestato al Comune di Sambuco.

Articolo 13

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 12, deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Articolo 14

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

Articolo 15

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.